



**CORPO DI POLIZIA LOCALE  
II° REPARTO SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO**

ORDINANZA N. 23

San Salvo li 22.02.2021

**OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in Via Damiano Chiesa n. 6 in San Salvo  
Delimitazione stalli di sosta, riservati a portatori di handicap.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Vista** la richiesta del sig. Felice Stefano di San Salvo, acquisita agli atti di questo Ente con il Prot. n. 5686 del 22 febbraio 2021, rivolta ad ottenere uno stallone di sosta per persone diversamente abili in Via Damiano Chiesa n. 6 di San Salvo per sopraggiunte necessità di deambulazione;  
**Visto** l'esito favorevole del sopralluogo espletato dal personale della Polizia Locale in data 03.11.2020 inerente la realizzazione dello stallone di sosta per disabili in Via Damiano Chiesa n. 6;  
**Ritenuto** poter accogliere la richiesta, per meglio agevolare la sosta dei veicoli utilizzati, per il servizio alle persone diversamente abili;  
**Visti** gli artt. 7 e 188 del vigente Codice della Strada, e l'art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione;

**ORDINA**

Per i suesposti motivi, **l'istituzione di n. 1 stallone di sosta riservato a persone diversamente abili, in Via Damiano Chiesa n. 6 in San Salvo.**

La presente Ordinanza viene inviata al Responsabile del Servizio Manutenzione del Comune di San Salvo per l'installazione della necessaria segnaletica e per ogni ulteriore attività di competenza.

Gli Agenti della Polizia Municipale e quelli della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

In caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm.(Codice della Strada);

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Pescara entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Responsabile del procedimento dott. Vincenzo Marchioli



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marchioli Vincenzo

ALBO ON LINE N° 513 DEL 22.02.2021